



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 440

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI -
MODIFICA ART.17 - PROVVEDIMENTI**
(Pro. N. 2010/449)

L'anno duemiladieci addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 12:50, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONO LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	P
DE PASCALE AUGUSTO	A
FIORE ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	A
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso che, con deliberazione G.C. n° 351 del 16.3.2007, per i motivi in essa esposti, il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a suo tempo approvato con la deliberazione di C.C. n. 15 del 16.2.1994, è stato modificato/integrato in alcune sue parti;

Dato atto che, per quanto concerne il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, si sono nel tempo susseguite sostanziali modificazioni del quadro normativo di riferimento e, segnatamente del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 integralmente sostituito dall'art. 46, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e, relativamente all'ultimo capoverso, dall'art. 17, comma 27, della legge n. 102 del 2009;

- altresì, che il comma 6-ter del succitato art. 7 del D. Lgs 165/01, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, testualmente stabilisce: " I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6";

Considerato, quindi, che l'art. 17 del succitato Regolamento, rubricato "Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità", seppure rientrante tra quelli di recente modificati con l'atto giuntale n. 351/07, allo stato, necessita di essere nuovamente riformulato ed adeguato alle surrichiamate disposizioni legislative;

Ritenuto, pertanto, di procedere in conformità;

Visti gli artt. 48, comma 3, 89 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che, ai sensi del vigente art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 il direttore del Settore Personale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Per i motivi esposti in premessa, l'articolo 17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Salerno è sostituito dal seguente:

Art. 17

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Per il perseguimento di specifici obiettivi predeterminati, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, documentata da "curriculum" nel quale sia dettagliata la professionalità oggetto di incarico ed il possesso degli eventuali requisiti di legge, purché il ricorso a dette professionalità sia rispondente ai seguenti principi generali:

- a) coerenza ed utilità rispetto ai fini propri del Comune;
- b) specificità e temporaneità dell'incarico (indicazione della durata dell'incarico);
- c) impossibilità di adeguato e tempestivo assolvimento mediante le professionalità interne alla struttura del Comune;
- d) congruità della spesa, intesa come proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

2. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità sono attuabili nell'intero ambito delle attività dell'Amministrazione, trovano fondamento negli atti programmatici generali del Consiglio Comunale di cui all'art.42 del TUEL (D. Lgs. n.267/2000), e sono regolate da apposita Convenzione ove sono disciplinati i principi generali di cui al comma precedente ed ogni altro aspetto della attività da svolgere.

3. Le Convenzioni di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta Comunale nel medesimo atto con cui viene adottato il provvedimento di incarico ai sensi dell'art .96 dello Statuto Comunale, e determinano la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

4. Si prescinde da procedure comparative nel caso in cui la collaborazione ad alto contenuto di professionalità debba eseguirsi o avere ad oggetto attività che debbono essere svolte da soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza, sulla base della idoneità professionale a svolgere l'incarico:

- a) per lo svolgimento di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze;
- b) per materie, oggetti e ambiti coperti da privativa per opere d'arte o di ingegno;
- c) per attività che richiedono competenze specialistiche di particolare complessità, competenze non comparabili;
- d) per le attività di supporto alle progettazioni specialistiche (acustiche – scenografiche – illuminotecniche - botaniche – inerenti beni culturali - paesaggistiche e urbanistico/paesaggistiche) inerenti attività di consulenza ai progettisti interni alla Amministrazione.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono sottoposti alle procedure di pubblicità previste alla vigente normativa e alla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

6. *Gli importi annui stanziati per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità devono rispettare i limiti di spesa fissati annualmente nel bilancio preventivo dell'Ente inerenti la relativa spesa per incarichi di collaborazione.*


2) Incaricare il Settore Personale di trasmettere alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti – entro trenta giorni dalla sua adozione - la presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 57, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), nonché di darne comunicazione a tutti i Settori/Servizi comunali per gli adempimenti di competenza e per la corretta applicazione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
sola regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

IL DIRETTORE



Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale

